

Edizione di venerdì 5 giugno 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary disclosure: chiarimenti su invio istanza](#)

di **Fabrizio Vedana**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le polizze vita come strumento di protezione](#)

di **Sergio Pellegrino**

ACCERTAMENTO

[Coerenza, occasione da sfruttare](#)

di **Maurizio Tozzi**

DICHIARAZIONI

[Unico 2015: i quadri RL e RM per gli agricoltori – parte II](#)

di **Luigi Scappini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Titolari effettivi al test RW](#)

di **Nicola Fasano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary disclosure: chiarimenti su invio istanza

di **Fabrizio Vedana**

L'Agenzia delle Entrate con [provvedimento del 3 giugno 2015](#) ha dettato specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l'istanza di Collaborazione volontaria, ai sensi dell'art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186, e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo.

Il provvedimento, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con numero di protocollo 75249/2015 prevede:

- l'approvazione delle **specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati** relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure), le quali devono essere effettuate secondo le disposizioni contenute all'interno dell'allegato 1 accluso al Provvedimento in oggetto e in base a cui *"la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in ragione dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni"*;
- l'approvazione delle **specifiche tecniche per la protocollazione della documentazione inviata**, relative al file *segnatura.xml*, le quali devono essere effettuate secondo le disposizioni contenute all'interno dell'allegato 2 accluso al Provvedimento in oggetto e in base a cui *"il file denominato *segnatura.xml*, generato automaticamente nel momento in cui è completato l'invio dei dati dell'istanza, deve essere allegato al messaggio di posta elettronica per la trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione inerente la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria"*.

Il Provvedimento prevede altresì che, laddove si rendesse necessario apportare delle **correzioni** alle specifiche tecniche approvate, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La pubblicazione del predetto Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le polizze vita come strumento di protezione

di **Sergio Pellegrino**

Anche le **polizze di assicurazione** costituiscono uno **strumento di tutela e di segregazione patrimoniale** che negli anni ha avuto un certo successo.

Non tutte le tipologie di polizze garantiscono però questo effetto di protezione del patrimonio: la distinzione fondamentale che dobbiamo fare è tra **polizze vita** e **contratti di capitalizzazione**.

Le prime, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 1919 a 1927 del codice civile, hanno una **funzione fondamentalmente previdenziale**, con il trasferimento all'assicuratore del cosiddetto rischio demografico relativo alla vita del contraente o dell'assicurato, se persona diversa.

Possiamo identificare tre tipologie di polizze vita: le **assicurazioni per il caso vita**, le **assicurazioni per il caso morte**, le **assicurazioni miste**.

Si parla di **assicurazione per il caso vita** nel momento in cui il contratto prevede il diritto dell'assicurato al pagamento di un capitale o di una rendita laddove egli **sopravviva alla scadenza** definita nel contratto stesso.

Se invece il contratto prevede che, in caso di **decesso** dell'assicurato entro la data prevista nel contratto, il beneficiario abbia diritto al pagamento di un capitale o di una rendita siamo di fronte ad un'**assicurazione per il caso morte**.

L'assicurazione si definisce **mista** quando il contratto garantisce al beneficiario il pagamento del capitale **sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato che in caso di morte dello stesso**.

I **contratti di capitalizzazione** hanno invece natura fondamentalmente **finanziaria**, garantendo soltanto l'ammontare dei premi pagati maggiorati di quelli che sono gli interessi maturati.

Le **polizze di capitalizzazione** non sono quindi polizze di assicurazione sulla vita perché **non dipendono da eventi attinenti alla vita dell'assicurato**, ma consentono di percepire determinate somme a fronte del versamento dei premi stabiliti.

Il Codice delle assicurazioni private ne dà questa definizione: *"la capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo*

di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività”.

Il codice civile sancisce **l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o beneficiario di un'assicurazione sulla vita**: questo sia nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in favore proprio che di terzi, di modo che dovranno soggiacere al divieto sia i creditori del contraente che quelli del beneficiario.

L'articolo 1923 stabilisce infatti che: *«Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle donazioni».*

La protezione sussiste però soltanto per le **somme non ancora corrisposte dall'impresa di assicurazione**, perché nel momento in cui queste sono ricevute dal contraente o beneficiario si confondono con il suo patrimonio ed in quel momento diventano aggredibili.

Il secondo comma dell'articolo 1923 stabilisce che sono fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla **revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori** e quella relativa alla **collazione, all'imputazione ed alla riduzione delle donazioni**: di conseguenza, i creditori e gli eredi del contraente possono rivalersi unicamente sui premi versati perché questi sono gli importi usciti dal patrimonio del contraente.

La ragione della tutela deriva dalla **funzione previdenziale e di risparmio dell'assicurazione sulla vita** e, come evidenziato dalla **Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008**, l'articolo 1923 del codice civile nasce per rispondere ad **esigenze costituzionali di tutela del risparmio e delle forme di previdenza**.

La pronuncia in questione ha dato una **lettura ampia** dell'articolo 1923 del codice stabilendo che **tutti i crediti derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione sulla vita**, anche nelle forme alternative di cui all'articolo 1925, **sono sottratti all'azione esecutive e cautelari**: la protezione quindi sussiste anche per il valore di riscatto della polizza.

La tutela si esplica anche nei confronti dell'**esecuzione concorsuale**, rientrando i crediti in questione tra le **cose non comprese nel fallimento ai sensi dell'articolo 46 n. 5 della Legge fallimentare**.

Nella sentenza n. 8271 i giudici della Suprema Corte hanno affermato che il contratto di assicurazione sulla vita stipulato *in bonis* dal fallito **rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento**, sia pure ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1924 del codice civile.

La pronuncia afferma infatti che *“il curatore fallimentare non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di riscatto di una polizza sulla vita stipulata dal fallito in quanto tale rapporto assolve ad una funzione previdenziale e come tale è estraneo al fallimento”.*

ACCERTAMENTO

Coerenza, occasione da sfruttare

di **Maurizio Tozzi**

Tra poco avrà avvio la stagione degli studi di settore, con le varie paturnie per cercare di comprendere quali siano i difetti che causano la non congruità dei clienti ed in particolare se è lo studio di settore ad essere difettoso oppure è davvero il cliente ad essere anomalo. La registrazione del valore di **non congruità**, comunque, deve essere gestita con estrema razionalità, **evitando** soprattutto la tentazione di “manipolare” le indicazioni di “Gerico” proprio al fine di raggiungere il valore puntuale di riferimento. In tale direzione sono molteplici le riflessioni da effettuarsi, a partire dalla circostanza, ormai assodata, che lo studio di settore è una **presunzione semplice** non in grado di consentire un accertamento automatizzato: tutt'al più il contribuente può essere convocato per eventuali spiegazioni in contraddittorio e a seguito dello stesso, in caso di assenza del contribuente o di spiegazioni ritenute non plausibili, è possibile procedere all'accertamento, peraltro dovendo **adeguatamente motivare** circa le ragioni del mancato accoglimento delle tesi di parte. Se invece l'Amministrazione finanziaria scorge che lo studio di settore è stato artefatto, può trovare applicazione l'articolo 39, secondo comma, del DPR 600/73, con dunque applicazione dell'accertamento induttivo e **utilizzo delle presunzioni semplici** anche non qualificate: in termini pratici, proprio la “manipolazione” dello studio di settore apre la strada al relativo utilizzo accertativo.

A far comprendere che eventuali tentativi sono del tutto inutili provvede poi il responso degli **indici di coerenza**, gli unici che non impattano in termini di maggiori ricavi/compensi da dichiarare. Nella stragrande maggioranza dei casi proprio le manipolazioni di “Gerico” fanno **aumentare** le incoerenze, sia sufficiente pensare all'eliminazione dei beni strumentali (con magari presenza dei costi di ammortamento), alle movimentazioni anomale delle rimanenze (ne risente la rotazione del magazzino) o ancora alla “classificazione” di determinati acquisti in categorie del tutto difformi (come nel caso degli acquisti di merce “indicati” nei costi residuali).

Piuttosto, il dato delle “coerenze” deve far riflettere in una direzione del tutto opposta: mantenere lo studio di settore **veritiero** ed illustrare al cliente le alternative che si offrono. In primo luogo in questo modo si evita il rischio dell'accertamento induttivo e l'attenzione può concentrarsi sulle **motivazioni da fornire** in sede di contraddittorio, analizzando anche se al fisco si offrono altri spunti accertativi per sorreggere lo scostamento registrato, come ad esempio parametri da redditometro significativi o latente “antieconomicità” nella gestione dell'azienda. In secondo luogo, la prospettiva di un adeguamento a pagamento al valore di congruità, ferma restando la coerenza, porta in dote dei **vantaggi non indifferenti**, ossia la **riduzione** di un anno per l'espletamento dell'attività di accertamento (in pratica, l'anno 2014 potrà essere accertato entro il 31 dicembre 2018), **l'eliminazione** del rischio dell'accertamento

analitico induttivo (si pensi ai ristoranti: risultano bloccati i vari “tovagliometro”, “pastometro”, “bottigliometro”, etc), per le persone fisiche una **maggiore soglia** per l’effettuazione del redditometro, incrementata dal 20% al 33% ed infine per le società una **causa di esclusione** dalla problematica delle società di comodo, nonché, nel caso di perdite sistematiche, una **causa di disapplicazione** dalla relativa disciplina.

Infine, nel caso particolare di collocazione del contribuente all’interno **dell’intervallo di confidenza** oppure in presenza della prospettiva di adeguarsi ad un valore posizionato all’interno di detto intervallo, proprio la coerenza registrata consente di dormire “sonni tranquilli”. Detto intervallo rappresenta un insieme di valori ritenuti idonei per la stima effettuata ed è compreso tra un valore minimo ed un valore massimo. Ai fini degli studi di settore, il valore minimo dell’intervallo di confidenza è definito “valore minimo ammissibile”, mentre il valore massimo dell’intervallo non viene preso in considerazione; solo convenzionalmente si assume che il valore medio dell’intervallo sia quello ritenuto di congruità, ma ciò non toglie che l’intero intervallo di confidenza sia un insieme di valori ritenuti tutti attendibili con la medesima probabilità.

Non serve scomodare precedenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, laddove la circolare n. 5 del 2008 è oltremodo chiara al riguardo, precisando che qualsiasi valore dell’intervallo di confidenza è sostanzialmente in linea con i risultati calcolati dallo studio di settore. È sufficiente effettuare una qualsiasi ricerca su Internet digitando la locuzione “intervallo di confidenza” per avere la relativa spiegazione scientifica dell’applicazione statistica. Gli intervalli di confidenza per la media forniscono un campo di variazione (centrato sulla media campionaria) all’interno del quale ci si aspetta di trovare il parametro incognito “alfa”. Ad ogni intervallo di confidenza viene associato un livello di confidenza che rappresenta il grado di attendibilità dell’intervallo stimato. L’obiettivo è quello di determinare un intervallo di valori che contenga il parametro incognito “alfa”. Tradotto nell’ambito degli studi di settore, l’obiettivo di Gerico è di costruire un intervallo di confidenza che, con un determinato grado di attendibilità, possa contenere l’incognita da trovare, ossia il livello di ricavi raggiunto dal contribuente (parametro “alfa”). Deriva, però, che l’intero intervallo di confidenza è valido come stima del parametro “alfa”. In particolare, una volta determinato il livello di confidenza (ad esempio, validità della stima al 95%), l’intero intervallo di confidenza, in ogni suo valore, ha il 95% di probabilità di intercettare il parametro “alfa”.

In termini pratici, il valore minimo ammissibile, al pari del valore puntuale di riferimento, come determinati dagli studi di settore, hanno la stessa probabilità statistica di risultare idonei a rappresentare i risultati del contribuente analizzato. Al che ogni tentativo di raggiungere altri risultati è del tutto controproducente, rischiandosi la contestazione di studio di settore non veritiero e relativa applicazione dell’accertamento induttivo. La morale è una soltanto in questi casi: non fare assolutamente nulla.

DICHIARAZIONI

Unico 2015: i quadri RL e RM per gli agricoltori – parte II

di Luigi Scappini

In un [precedente contributo](#) abbiamo iniziato l'analisi dei **fenomeni reddituali** che, se imputabili a un **imprenditore agricolo**, determinano l'emersione di un **imponibile** tassato quale **reddito diverso** e come tale da esporre in dichiarazione nel **quadro RL** di **Unico 2015**.

Prima di proseguire nell'analisi delle fattispecie individuate dal Legislatore, è importante ricordare come, ai sensi dell'**articolo 32** Tuir il **reddito agrario** sia **costituito** *“dalla parte del **reddito medio ordinario** dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.”*.

A sua volta, l'**articolo 3** del **d.P.R. n. 604/73** stabilisce che “La **tariffa di reddito agrario** è costituita, per ettaro e in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione della produzione”.

Questo inquadramento si rende necessario per poter comprendere appieno come il **reddito agrario**, che si esprime attraverso **tariffe d'estimo**, viene **quantificato** in ragione dell'**utilizzo** proprio del **terreno** e **non** prende, al contrario, in **considerazione** eventuali **plusvalori** non ricompresi nello sfruttamento del fondo quale, ad esempio, quello derivante dall'edificabilità dello stesso (cfr. Risoluzione n. 137/E/2002).

Proseguendo nell'analisi delle fattispecie, nella **pratica** operativa può accadere che l'imprenditore agricolo, seppur in possesso di un **contratto** in essere, proceda al **rilascio anticipato del fondo**.

In questo caso, a parere dell'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n.239/E/1995** *“dovendo classificare l'indennità in parola in una delle categorie previste dal Tuir, non sembrerebbe dubbio ricondurre l'indennità stessa fra i redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir (ora art.67 n.d.A.) e, più specificamente, fra quelli di cui alla lettera e) dello stesso articolo, concernente i **redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente**”*.

Tuttavia, tale impostazione difetta, a nostro parere, nelle conclusioni, mancando in sede di analisi della fattispecie o per meglio dire di indagine in merito alle differenti motivazioni che conducono al rilascio anticipato di un fondo.

Infatti, se **è vero** che nell'ipotesi di indennità derivante da **risoluzione consensuale** il reddito che viene percepito deve essere classificato quale reddito fondiario non determinabile

catastalmente e quindi tassato quale reddito diverso ai sensi dell'art.67, comma 1, lett.e) Tuir, **altrettanto palese non** è nell'ipotesi di **rilascio derivante da altre fattispecie** quali:

- **indennizzo per risoluzione incolpevole**, nel qual caso, l'**articolo 43** della **Legge n. 203/1982** prevede che *“in tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai partecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.”*. In questo caso si ritiene che l' percepito dovrebbe essere assoggettato a in quanto, ai sensi di quanto previsto all', avente natura di . E sul punto depone anche il dato letterale del successivo comma 2 dell'articolo 43 richiamato, che impone al giudice, nella determinazione della misura dell'indennizzo, di tenere conto “”, di fatto agganciando la determinazione al reddito agrario. In senso conforme si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione n.1835/1993 ove viene affermato che lo scopo della norma è quello di compensare sia il pregiudizio di natura economica derivante dal venir meno del rapporto di lavoro, sia l'avviamento relativo al fondo stesso, avviamento di cui ne beneficerà il proprietario locatore del terreno;
- **indennizzo per rilascio del fondo** in quanto ne è cambiata la **destinazione** da agricola a **edificabile**. In tal caso viene azionato l'**articolo 50** sempre della Legge n. 203/1982 che prevede come *“Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”*. I successivi commi 3 e 4 stabiliscono come all'imprenditore affittuario spetti, salvo opzione per una determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 865/1971, un importo pari alla somma della stima, a cura dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, delle culture in essere e delle opere eseguite sul terreno e della produttività del fondo stesso (cfr. articolo 43). Nel deriva che anche in questo caso l'indennizzo è classificabile, ai sensi sempre dell'articolo 6 Tuir, quale reddito agrario e come tale non imponibile.

A chiusura, sempre la lettera e) dell'articolo 67 Tuir, riconduce tra i **redditi diversi** quelli derivanti dalla **concessione in affitto dei terreni per usi non agricoli**. Tipico esempio che si riscontra nella realtà operativa è quella del terreno concesso a uso posteggio per determinati periodi di tempo.

In questo caso, come in quello di indennizzo percepito in forza di un rilascio consensuale, il relativo reddito dovrà essere esposto nel **rigo RL11** del modello dichiarativo.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Titolari effettivi al test RW

di **Nicola Fasano**

Come noto, dallo scorso anno l'obbligo di compilazione del quadro RW riguarda non solo il soggetto che detiene direttamente gli investimenti o le attività estere, ma anche il c.d. **"titolare effettivo"** di tali assets detenuti cioè per il **tramite di un "veicolo"** operativo (società, trust, fondazioni, ecc.) che non sia un mero soggetto interposto.

Il titolare effettivo di una **società**, secondo quanto chiarito dalla C.M. 38/E/2013, che richiama e adegua la disciplina **antiriciclaggio** (di cui al d.lgs. 231/2007) a quella del monitoraggio fiscale, deve intendersi colui che, **in ultima istanza**, possiede o controlla un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o **indiretto** di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25% più uno** di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso dei **trust** e istituti simili, invece, deve considerarsi titolare effettivo colui che sia stato già **individuato** come **beneficiario** del **25%** o più del **patrimonio**.

Diretta conseguenza della qualità di titolare effettivo è l'**approccio "look through"** secondo cui il contribuente deve monitorare il **valore dei beni sottostanti** detenuti tramite il veicolo e non la semplice partecipazione nello stesso. Tale approccio, come chiarito dalla C.M. 38/E/2013, trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in **società** quando queste ultime sono **residenti in Stati "non collaborativi"** (inclusi nella "white list" del D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all'effettivo scambio di informazioni) mentre con riguardo agli **altri istituti** si applica sempre, **a prescindere dal Paese di residenza** degli stessi.

Con specifico riferimento ai **titolari effettivi di società**, un aspetto mai chiarito dall'Amministrazione finanziaria è proprio quello delle **modalità di valorizzazione dei beni** "in pancia" alla società. Ci si chiede cioè se debba seguirsi il **criterio contabile**, riportando il valore desumibile dal bilancio, o se invece debba farsi riferimento ai criteri generali in materia di RW e dunque alle regole di valorizzazione secondo i **criteri Ivie per le attività patrimoniali e Ivafe per quelle finanziarie**. Chi scrive propende per questa **seconda ipotesi**, seppur più complessa da attuare in quanto si prescinde dai valori di bilancio e si deve essere in possesso della relativa documentazione di supporto. Ciò in quanto nella C.M. 38/E/2013 non è dato rilevare **alcuna eccezione** sulla determinazione del valore da indicare in RW, allineato oramai a quello da riportare ai fini Ivie e Ivafe, anche quando tali imposte **non sono dovute**. Certo, una soluzione "empirica" potrebbe anche essere quella di monitorare il **maggiore dei valori** (fra

quello da bilancio e quello derivante dall'applicazione delle regole Ivie-Ivafe) in modo da evitare conseguenze sul piano sanzionatorio.

Sarebbe **auspicabile** peraltro un **chiarimento** da parte dell'Amministrazione finanziaria sul punto anche in considerazione del fatto che la questione si trascina dallo scorso anno e riguarda dunque **pure Unico 2014** relativo al periodo di imposta 2013, anno peraltro potenzialmente oggetto di **voluntary disclosure** ai fini della quale sarebbe opportuno conoscere le corrette regole di compilazione così da essere in grado di formulare **stime attendibili** al contribuente.

Da salutare con favore, infine, l'introduzione nell'RW di quest'anno della **casella 20 "solo monitoraggio"**, da barrare in tutti i casi in cui **non siano dovute l'Ivie o l'Ivafe**, ivi incluso dunque quello in cui il titolare effettivo è tenuto a seguire l'approccio "look through" che **vale ai fini del monitoraggio** fiscale, **ma non ai fini delle imposte patrimoniali** (a differenza di quanto accade nei casi di **interposizione** di meri schermi ove l'interponente a prescindere dal requisito del controllo, oltre agli obblighi di monitoraggio fiscale è anche soggetto passivo ai fini delle **patrimoniali** nonché delle **imposte dirette**).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Sindone



Andrea Nicolotti

Einaudi

Prezzo – 32

Pagine – 374

Per i Vangeli la Sindone è un oggetto trascurabile. Nulla fa presagire che, alcuni secoli dopo, molte città avrebbero fatto a gara per vantare il possesso di sindoni o sudari, piccoli frammenti o lunghi lenzuoli miracolosi. Nel Trecento in un villaggio francese compare quella che diverrà la più famosa fra tutte, un telo con impressa l'immagine di Cristo martoriato: per alcuni fedeli è l'autentica Sindone di Cristo, mentre per il loro vescovo è un falso, dipinto a scopo di lucro. Di qui prende il via una storia avventurosa che percorre i secoli, fatta di ricorsi e scomuniche, di furti e vendite, di incendi e salvataggi, di notorietà e decadenza. La Sindone è stata il potente vessillo di casa Savoia, segno del favore celeste e gloria per la città di Torino. Eppure, la Sindone ha tante storie: quella autentica, non di rado occultata; quella compiacente, fabbricata dai cronisti di corte; quella di maggior fantasia, creata dai suoi moderni propagandisti. Andrea Nicolotti, con un'opera di monumentale scavo storico ed esegetico, racconta questa vicenda secondo i canoni della migliore storiografia. Questo libro traccia una

storia delle stoffe sepolcrali di Gesù, con particolare attenzione per quella oggi conservata a Torino. Il punto di partenza per ricostruire l'ambiente nel quale è nato e si è diffuso il culto per le diverse sindoni è il racconto fornito dai Vangeli. Procedendo lungo i secoli, dal Tardoantico al Medioevo, si nota un interesse sempre crescente e diffuso per la ricerca e il possesso di reliquie della passione e morte di Gesù, il cui numero aumenta esponenzialmente: una di queste è la Sindone di Torino, che avrà maggior fortuna rispetto a tutte le altre. La storia nota della reliquia torinese muove i primi passi nel Medioevo, quando compare in un villaggio della Francia, per poi spostarsi a Chambéry, nel cuore della Savoia, e infine a Torino, nuova capitale del ducato sabaudo e poi del regno d'Italia. È una storia a tratti avventurosa, spesso poco conosciuta e non di rado mal raccontata, fatta di episodi che la storiografia sabauda e quella ecclesiastica hanno tentato di addomesticare. È una storia che coinvolge personaggi di primo piano della nobiltà, della politica, della Chiesa e della scienza. Nell'ultima parte del libro, che riguarda il secolo XX e il XXI, la storia della Sindone si intreccia con la storia degli studi scientifici, dalle prime fotografie passando per la datazione radiocarbonica, fino ai giorni nostri. Molto spazio è dedicato a smantellare ipotesi storiografiche che non reggono alla prova della critica, allo spinoso problema dell'autenticità della reliquia e al difficile rapporto fra storia, fede e scienza.

Il ritorno di un re – La battaglia per l'Afghanistan



William Dalrymple

Adelphi


Prezzo – 34

Pagine – 663

Nel 1839 un'armata britannica di quasi ventimila uomini invade l'Afghanistan per insediare sul

trono del paese un sovrano fantoccio, Shah Shuja, e contrastare così la temuta espansione russa in Asia Centrale: è l'inizio del Grande Gioco, la sanguinosa partita a scacchi tra potenze coloniali europee per il controllo della regione, immortalata da Kipling in Kim. Ma è anche il primo fallimentare coinvolgimento militare dell'Occidente in Afghanistan. Meno di tre anni dopo, il jihad delle tribù afgane guidate dal re spodestato, Dost Mohammad, costringe gli inglesi a una caotica ritirata invernale attraverso i gelidi passi dell'Hindu Kush. Soltanto una manciata di uomini e donne sopravvivrà al freddo, alla fame, e ai micidiali jezail afgani. L'impero più potente al mondo era stato umiliato. Attingendo a fonti storiche in persiano, russo e urdu sino a oggi sconosciute – compresa l'autobiografia di Shah Shuja, la cui tragica figura rappresenta il vero fulcro del libro – nonché ai diari e alle lettere dei protagonisti inglesi dell'invasione, Dalrymple racconta una vicenda insieme drammatica e farsesca, popolata di personaggi affascinanti e crudeli, incompetenti e geniali, eroici e boriosi. E la racconta in maniera trascinante, senza tuttavia farci mai dimenticare quanto quegli eventi – le antiche rivalità tribali sullo sfondo di territori inaccessibili e inospitali, gli errori strategici che portarono al massacro dell'armata britannica – risuonino, ancora oggi, come un monito.

Sul lettino di Freud



Irvin D. Yalom

Neri Pozza

Prezzo – 18

Pagine – 496

Sul lettino di Freud è la storia di Seymour Trotter, Ernest Lask e Marshal Streider, tre psicoterapeuti che, in virtù della sorte connessa alla loro professione, si trovano a condividere

trionfi e fallimenti, fatti e misfatti, onori e infamie della loro pratica terapeutica. Seymour Trotter, settantun anni, un patriarca della comunità psichiatrica, venerato in tutto il Nord della California per la sua sagacia e il suo motto: «La mia tecnica consiste nell'abbandonare qualsiasi tecnica!», va incontro alla rovina dopo aver preso in analisi Belle Felini, una trentaduenne di gradevole aspetto, bella pelle, occhi seducenti, vestita con eleganza, ma con una lunga storia di autodistruzione alle spalle. Nell'istante in cui l'«alleanza terapeutica» con la sua paziente sembra dare frutti che nessun Prozac può procurare, Trotter viene accusato di comportamento sessuale inappropriato nei confronti della giovane donna e sottoposto ad azione disciplinare dal comitato etico per la medicina. Incaricato del procedimento è Ernest Lask, assistente universitario presso la facoltà di psichiatria, studioso che ignora quasi tutto della psicoterapia. L'incontro con Trotter, tuttavia, lo affascina e seduce a tal punto che Lask diviene un affermato psicoterapeuta. Giorno dopo giorno, i suoi pazienti lo invitano nei luoghi più intimi delle loro vite. E giorno dopo giorno lui ringrazia i grandi progenitori dell'analisi: Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung. Finché non viene il momento in cui nessuno dei grandi guaritori del passato può soccorrerlo. Lask applica un approccio radicalmente nuovo, basato su una forma di «alleanza terapeutica» con il suo paziente Justin. Ma quando quest'ultimo decide di abbandonare bruscamente la moglie, Lask è costretto a correre ai ripari il più in fretta possibile, poiché si rende conto di aver commesso un grave errore di valutazione e di essersi curato più di sé che di Justin nell'analisi. Errore che confessa al suo supervisore Marshal Streider, il quale, benché abbia fatto suo il motto creativo di Trotter, non riesce a scrollarsi di dosso alcuni suoi comportamenti compulsivi, in particolare l'attrazione per il denaro che turba i suoi rapporti col mondo. Dopo aver indagato i fantasmi della mente in e attraverso Nietzsche, Schopenhauer e Spinoza, Irvin Yalom, scrive un romanzo che può essere letto come una lettera aperta ai terapeuti e ai pazienti, una sorta di istruzioni per l'uso prima di avventurarsi sull'impervio sentiero dell'analisi, così come un avvincente racconto che svela al lettore comune che cosa accade realmente sul lettino di Freud.

Nati per correre – La mia avventura in Kenya per scoprire i segreti degli uomini più veloci del mondo



Adharanand Finn


Sperling & Kupfer

Prezzo – 18,50

Pagine – 280

Lewa, Kenya: una riserva protetta, fatta di strade sterrate, paesaggi straordinari e animali in libertà; a 1.676 metri, in un clima infuocato tra gazzelle e leoni, si svolge una delle maratone più spettacolari al mondo, che attira corridori e turisti da ogni parte del globo. Partecipare a questo evento è il sogno di Adharanand Finn, giornalista runner che decide di trasferirsi nel cuore del Kenya per sei mesi, allenarsi per i 42 chilometri più importanti e duri della sua vita e... carpire i segreti dei leggendari e invincibili campioni keniani. Insieme con la moglie e i figli si reca a Iten, un piccolo centro noto per essere la “fabbrica dei corridori”; qui, dove gli atleti invadono le strade e impediscono alle macchine di passare, entra in contatto con un ex campione di maratona e inizia la sua avventura sportiva tra usanze misteriose e lunghe ore di preparazione. Nel Paese degli elefanti mangerà solo il cibo locale, dormirà nei campi d'allenamento, intervisterà i grandi allenatori. Tra un fartlek (l'alternare un minuto di corsa veloce a uno di jogging) e il correre a piedi nudi, tra bevande inimmaginabili e alimenti dal potere rigenerante, Adharanand riuscirà a capire ciò che studiosi e ricercatori venuti da tutto il pianeta non hanno ancora scientificamente compreso: il segreto degli uomini più veloci al mondo. Un'avventura piena di magia e scoperte, che lascia il lettore senza fiato, proprio come la più esaltante delle maratone.

Ali di carta – 24 modelli per costruire (e pilotare) innocui cacciabombardieri



Benjamin Haynes

Rizzoli

Prezzo – 25

Pagine – 143

Costruire aeroplanini di carta è una passione che accomuna adulti e bambini di tutto il mondo. Questo elegante volume illustrato è in realtà un doppio libro gioco: nella prima parte guida il lettore attraverso la storia dell'aviazione, le imprese, i dati e i record dei vari modelli di aeroplani e i principi della scienza del volo. La seconda metà contiene 24 kit con le sagome pronte per il montaggio. Gli eterni bambini e i piloti in erba potranno divertirsi a ritagliare, costruire, incollare e far volare i modelli in scala dei 24 più famosi aerei da caccia mai costruiti, dallo Spitfire al recentissimo supersonico Raptor.